

Proposta: N. 0000000000001441
del 28/08/2022



Settore: Gestione del Territorio e
Ambiente
Servizio: SERVIZIO
URBANISTICA TUTELA DEL
PAESAGGIO E PROTEZIONE
BELLEZZE NATURALI

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3000371 Del 29/08/2022

Oggetto:	Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12 - L.R. n. 6/2007 - DGR 1647 del 23/12/2019 paragrafo A.3), comma 5 Comune di CIVITANOVA MARCHE PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE NON AL VIGENTE P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 5, L.R. 34/92 "VAR 11 - ZONA D2.5 P1" Autorità Competente: Provincia di Macerata Autorità Procedente: Comune di Civitanova Marche
----------	---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che pone in capo alla Provincia la funzione di autorità competente;
- D.G.R.M. n. 1647 del 23/12/2019 di "Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010";
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Civitanova Marche, in qualità di Autorità procedente, con nota pec. acquisita con prot.

n. 20037 del 22/07/2022-A, ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità Competente, la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, prevista al paragrafo A3), comma 5 della DGR n. 1647 del 23/12/2019, riguardante il PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE NON AL VIGENTE P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 5, L.R. 34/92 "VAR 11 – ZONA D2.5 P1", individuato al contempo i soggetti competenti in materia ambientale (SCA);

- Con nota prot. 20932 dell'01/08/2022 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento con l'indicazione che lo stesso dovrà concludersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, ossia il 05/09/2022;

-A seguito di un preliminare esame della documentazione trasmessa, per quanto in essa segnalato, questo settore della Provincia ha ritenuto di condividere l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., degli SCA che risulta così composto:

1. ASUR area vasta 3;
2. Atac S.p.A.;
3. AATO3 Centro Marche;
4. Comune di Civitanova Marche Settore LL.PP. Servizio verde pubblico e strade Viabilità e segnaletica;
5. Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - p.f. Tutela del Territorio di Macerata;
6. Provincia di Macerata Settore Gestione del Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente;

- questa competente Autorità, con note prot. n. 20274 e 20278 del 26/07/2022, ha provveduto ad inviare agli SCA la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii allegando la documentazione del Piano;

Vista la documentazione trasmessa costituita da:

- Rapporto Preliminare di screening semplificato;
- All. A Relazione Tecnica;
- All.B NTA di PRG;
- All.C rilievo Fotografico;
- All.D computo metrico estimativo;
- All.E Schema di Convenzione;
- All.F Relazione e verifica impianto di illuminazione;
- All.G Relazione di Compatibilità Idraulica;
- All.H relazione Idraulica Invarianza;
- All.I Relazione Geologica;
- All.L Verifica assoggettabilità a VAS;

- All.M Relazione previsionale di impatto acustico;
- Tav. 1 Estratto di mappa e visure;
- Tav. 2 Stralcio PRG;
- Tav. 3 Planimetria stato attuale con piano quotato;
- Tav. 4 Planimetria di Progetto;
- Tav. 5 Planimetria parcheggi e piantumazioni;
- Tav. 6 Schema dei fabbricati previsti;
- Tav. 7 Illuminazione;
- Tav. 8 Planimetria impianti esistenti;
- Tav. 9 Planimetria acque bianche.

Verificato che nel Rapporto Preliminare di screening, l’Autorità Procedente (Comune di Civitanova Marche) ha dichiarato che il Piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza e che nella relazione descrittiva si motiva l’opportunità di avviare la procedura semplificata e l’assenza di impatti significativi sull’ambiente;

Ritenuto pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647 del 23/12/2019;

Richiamato i seguenti contributi espressi ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dal seguente Soggetto Competente in materia Ambientale, **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:**

1. - Atac S.p.A. prot. n. 21018 del 02/08/2022-A;
2. - AATO3 Centro Marche prot. n. 22077 del 12/08/2022-A;
3. - ASUR – Area Vasta 3, prot. n. ...10053P/DP/AV I31SPPR del 26/08/2022.

Accertato che il Piano di Lottizzazione in Variante parziale al P.R.G. del Comune di Civitanova Marche ha le seguenti finalità, contenuti e obiettivi di sostenibilità:

Il Comune di Civitanova é attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R. approvato definitivamente con Atto deliberativo della Giunta Provinciale di Macerata n. 280 del 05/07/2007.

L’area in argomento è situata in località Santa Maria Apparente, adiacente alla zona industriale “A” di Civitanova Marche, porzione nord, lungo via E. Ferrari.

L’area è identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Civitanova Marche al foglio n.31, con le seguenti particelle:

- particella n°36 di mq 22.100
- particella n°1186 di mq 489

- particella n°1189 di mq 2.871

La superficie catastale complessiva è di mq 25.460.

L'intervento ricade in area distinta nel PRG vigente come VAR 11 e per una piccola porzione in Zona D2.5 P1 (area ad intervento edilizio diretto).

La superficie urbanistica è pari a mq 25.030, che deriva da:

VAR 11 Sup. Territoriale mq 22.602

D2.5 P1 Sup. Territoriale mq 2.428.

L'area compresa nel piano di lottizzazione in argomento, è inserita nel Piano Regolatore Vigente e viene regolamentata secondo le norme previste nelle zone D sub sistema P1-aree produttive, e nel rispetto della normativa del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. approvato con D.G.P. n°268 del 03.08.1998, come previsto dalla Relazione allegata alla Variante parziale al P.R.G. - delibera di Consiglio Comunale n.128 del 14.11.97, approvata con D.C.C. n°63 del 02.09.1999: "*Se le aree individuate come Aree Depositi Meccanizzati per Gruppi Industriali serviti da linee ferroviarie entro due anni dall'approvazione del piano attuativo e comunque non oltre tre anni dall'approvazione definitiva della variante non verranno utilizzate per gli usi individuati dalla pubblica amministrazione, i proprietari, potranno autonomamente edificare le stesse anche secondo quanto stabilito per le Zone industriali di espansione per piccole industrie e artigianato P2, di cui all'articolo II.4.1.2 delle N.T.A. del P.R.G.*".

La normativa prevede l'attuazione del piano tramite iniziativa privata con i seguenti parametri:

PREVISIONI P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. D.G.P. n°268 del 03.08.1998

Art. II 4.1.2. Zone industriali di espansione per piccole industrie e artigianato P2

In tali zone è consentita la costruzione di edifici e impianti al servizio dell'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini.

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima di intervento $S_m = 50.000$.

La superficie fondiaria prevista dal piano particolareggiato di esecuzione può essere suddivisa in lotti di superficie non inferiore a mq 1500 e non superiore a mq 4.500.

Si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

If= indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq

Ut= indice di utilizzazione territoriale = 4500 mq/ha

H= altezza massima (salvo comprovate esigenze) = 8,50 mt

P= aree di parcheggio pubblico = mq 25/100 mq SUL

S2= aree per urbanizzazione secondaria = 10% S.T.

DF= distanza tra fabbricati = 10 mt.

La variante prevede l'estensione della destinazione D2.5 P1 alla VAR11, per una superficie fondiaria di 21.239 mq, la variazione in zona D2.0 P1 della zona D P1 Pp, la variazione in D2 P1 Pp della zona D P1 Vg.

E' da evidenziare che, da quanto riportato nell'Allegato (Bi – Norme Tecniche di Attuazione), per questa specifica zona l'altezza massima è diversa da quella prospettata all'art. 2.2.3.2 per il "sistema della produzione P1" di 8,50 mt, in quanto è prevista un'altezza di ml 9,50 misurata all'intradosso della trave portante di copertura, oltre ad un'altezza max di 1,30 mt per le trincee necessarie alla realizzazione di rampe di carico, come da schema grafico esplicativo allegato.

A tale riguardo dovrà essere prevista una Prescrizione puntuale Nbn, con esplicitate le modifiche apportate alla normativa riguardo all'altezza massima (H), da riportare sia nell'art.5.1.1.6 delle NTA, che come sigla nell'elaborato grafico di PRG.

Nella UMI MANUFACTUR, oggetto di intervento, si prevede un unico lotto fondiario con la realizzazione di edificio ad un piano fuori terra a destinazione produttiva con piano primo (soppalcato), adibito ad uffici a servizio dell'attività.

L'accesso al lotto privato potrà avvenire, dalle strade pubbliche via Gobetti e via Ferrari e anche dal parcheggio pubblico che sarà ceduto gratuitamente all'Amministrazione Comunale.

Gli standard pubblici vengono progettati nel rispetto delle previsioni del PRG Vigente per quanto riguarda le quantità che vengono mantenute di mq 2543 per il parcheggio (di cui mq 642 che verranno monetizzati) e di mq 2260 per il verde che sarà totalmente monetizzato ai sensi dell'art.51 del REC.

Gli standard pubblici (parcheggi) soddisfano ampiamente le quantità previste dalla normativa vigente per la realizzazione della nuova Unità Minima di Intervento.

Standard e parametri urbanistici:

QUADRO DI RAFFRONTO				
Standard e parametri urbanistici				
PIANO REGOLATORE VIGENTE			VARIANTE	
EDIFICI			EDIFICI	
Sup. territoriale	25030		Sup. territoriale	25030
Sup. fondiaria	20227	>	Sup. fondiaria	21239
SUL totale	11264	<	SUL totale	9558
SUP. PUBBLICHE DESTINATE			SUP. PUBBLICHE DESTINATE	
A STANDARD			A STANDARD	
Verde	2260		Verde	2260*
Parcheggi	2543		Parcheggi	2543
			di cui monetizzati	642*
* da monetizzare ai sensi dell'art.51 del REC				

Opere di urbanizzazione:

Parcheggi: i parcheggi saranno realizzati per gli spazi di manovra con pavimentazione in asfalto dello spessore minimo di cm 4, con pendenza del 2%. gli stalli di sosta saranno realizzati con

pavimentazione semi permeabile del tipo drenante in grigliato inerbito mentre la sosta destinata ai disabili sarà pavimentata in blocchetti con fughe inerbite.

In merito alla piantumazione dell'area destinata a parcheggio, la normativa vigente (art. 6.17 delle N.T.A. di PRG), prevede un impianto a sesto di minimo 4 metri per la messa a dimora di essenze del tipo Acer Campestre. Tali prescrizioni non consentono il rispetto di quanto previsto in merito alla quantità delle alberature piantumate (una pianta ogni 25 mq di superficie a parcheggio). Inoltre a causa della particolare conformazione dell'area, rimane comunque particolarmente difficoltoso sfruttare pienamente tutta la superficie sia per il recepimento degli stalli di sosta che per la relativa piantumazione degli stalli. Tuttavia nel presente piano di lottizzazione è prevista la piantumazione dell'area con impianto a sesto di 4 metri, per un totale di 55 piante, 21 alberi in meno rispetto al minimo previsto, che verranno comunque installati in un'altra area da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Illuminazione Pubblica: l'impianto di illuminazione dei parcheggi, conforme alla LR 10/2002 è di tipo unilaterale costituito da armatura stradale montato su testapalo, corpi illuminanti del tipo Led. I pali sono rastremati in acciaio zincato da 8,00 mt, sporgente dal marciapiede circa 10 cm, interasse di circa 25 mt.

Impianto Fognante acque bianche e nere: l'impianto fognante delle acque nere è già presente lungo via Ferrari, per il quale è previsto un pozzetto di allaccio per le nuove utenze. Per quanto riguarda invece le acque chiare, verrà realizzata una nuova tubazione per il convogliamento delle acque piovane del nuovo parcheggio.

Nel rispetto degli obiettivi dell'invarianza idraulica, a seguito del calcolo redatto ai sensi del titolo III della DGR 53/2014, è stata prevista la posa in opera di una cisterna che dovrà essere dotata di un franco di 1.0 ml e di uno stramazzo per lo scarico di troppo pieno, con un diametro massimo DN 125 mm.

Impianto di distribuzione energia in B.T.: l'impianto prevede la sola predisposizione dei pozzetti per il successivo infilaggio dei cavi di energia da realizzarsi a cura dell'ENEL, lungo la linea esistente.

Impianto di distribuzione telefonica: l'impianto prevede la sola predisposizione dei pozzetti per il successivo impianto di distribuzione in cavo da realizzarsi a cura dell'ente fornitore dei servizi telefonici, lungo la linea esistente.

Rete metano: l'impianto è già presente lungo via Ferrari. E' prevista quindi la predisposizione di un pozzetto di allaccio per le nuove utenze.

Rete alimentazione idrica: per l'impianto di distribuzione idrica, come per gli altri impianti esistenti, sarà predisposto soltanto il pozzetto per l'allaccio alla rete.

Rilievi: sebbene non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, per il proseguo della procedura di approvazione della variante ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92:

-dovrà essere prevista una Prescrizione puntuale Nbn, con esplicitate le modifiche apportate alla normativa riguardo all'altezza massima (H), da riportare sia nell'art.5.1.1.6 delle NTA, che come sigla nell'elaborato grafico di PRG.

Con riferimento alla vincolistica di legge e al quadro programmatico e pianificatorio dalRapporto Preliminare di screening semplificato si rileva che:

Rispetto al P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale Regionale)

Il comune di Civitanova Marche è dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R. L'area d'intervento non è interessata da ambiti di tutela passivi permanenti e provvisori individuati dal P.P.A.R.

Rispetto al P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento)

L'area ricade:

- nell'ambito prescrittivo di tutela integrale di un varco fluviale del fiume Chienti di cui all'art. 23.10 delle N.T.A del P.T.C.;
- nell'ambito prescrittivo delle piane alluvionali di cui all'art. 27.4 delle N.T.A del P.T.C., rispetto al quale ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento, è prescritta la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l'approvvigionamento idrico non più utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto inquinamento;
- nell'ambito prescrittivo delle aree coltivate di valle di cui all'art. 31.2 delle N.T.A del P.T.C., quali aree di supporto degli elementi diffusi del paesaggio agrario che svolgono una funzione fondamentale nella salvaguardia della biodiversità. In tali aree, ogni intervento di trasformazione dovrà prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti.

Per l'area in esame si può invocare l'esenzione ai sensi dell'art.8.2.2 che recita: *“gli strumenti urbanistici attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, adottati prima della data di adozione definitiva del presente piano, nonché successive varianti purché adottate entro il periodo di validità dei piani stessi”*. L'area oggetto di Variante, è stata destinata a zona produttiva alla fine del 1999, nel vigente PRG, prima dell'adozione definitiva del P.T.C. (07/06/2000).

Rispetto al Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB)

L'area ricade all'interno del perimetro del Sito di Interesse Regionale del Basso Bacino del Fiume Chienti (SIR). Ciò detto si segnala che l'effettuazione di interventi edilizi che interferiscano con le matrici ambientali suolo e sottosuolo, potranno essere effettuati solo dopo averne accertato l'assenza di contaminazione.

Rispetto al P.A.I.

L'area non risulta all'interno di aree cartografate come a rischio idrogeologico del PAI.

Rispetto al Piano di zonizzazione acustica del Comune di Civitanova Marche, approvato con C.C. n. 88 del 3/11/2005, l'area oggetto di variante ricade in classe V – zone prevalentemente industriali. Tale situazione è verificata anche per l'attuale modifica.

Rispetto alla L.R. 2/2013 articolo 5, l'intervento non è rilevante per le finalità della Rete Ecologica Marchigiana REM., in quanto l'area è inserita in un contesto fortemente antropizzato ed urbanizzato, priva di connettività tra sistemi naturali.

Rispetto al D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42, l'area in oggetto non è vincolata.

Dall'insieme delle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che il Piano attuativo in variante parziale al PRG vigente di cui all'oggetto risulta essere conforme rispetto ai Piani e alle norme citate e compatibile con le componenti ambientali e paesaggistiche.

Accertato che conformemente a quanto previsto dal paragrafo A.3), comma 5 della D.G.R. n. 1647/2019 il Piano Attuativo in Variante parziale al P.R.G. art.15 comma 5, L.R. n.34/92, non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza;

Ritenuto che, in base ai contenuti del Piano in argomento, e dalla documentazione presentata dal Comune di Civitanova Marche, è possibile escludere che la sua attuazione possa determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS;

Dato atto che il procedimento è iniziato in data 22/07/2022 come da lettera di avvio del procedimento (prot. 20932 del 01/08/2022), e si è concluso, nel rispetto del termine di giorni 45 decorrenti dal ricevimento dell'istanza (22/07/2022), così come fissato dalla DGR n. 1647 del 23/12/2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria;

Verificata e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento nello svolgimento dell'attività istruttoria;

Il sottoscritto CEROLINI FABIOLA

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra espresse, si propone al Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Ambiente di determinare quanto segue:

I. DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR 1647/2019, riguardante il "PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 5, L.R. 34/92 "VAR 11 – ZONA D2.5 P1", proposto dal Comune di Civitanova Marche, **STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS** con l'indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:

1) il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

2) riguardo alla interferenza con il Sito di Interesse Regionale del Basso Bacino del Fiume Chienti (SIR), si segnala che l'effettuazione di interventi edilizi che interferiscano con le matrici ambientali suolo e sottosuolo, potranno essere effettuati solo dopo averne accertato l'assenza di contaminazione;

3) riguardo alla interferenza con l'ambito prescrittivo del PTC "piane alluvionali" di cui all'art. 27.4 delle N.T.A., il progetto del Piano ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento dovrà prevedere, se esistenti, la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l'approvvigionamento idrico non più utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto inquinamento;

4) sebbene non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, per il proseguo della procedura di approvazione della variante ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, è necessario che venga prevista una Prescrizione puntuale Nbn, con esplicitate le modifiche apportate alla normativa riguardo all'altezza massima (H), da riportare sia nell'art.5.1.1.6 delle NTA, che come sigla nell'elaborato grafico di PRG.

Si precisa che, qualora in sede di approvazione del Piano attuativo in Variante parziale al P.R.G. oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

II.Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Civitanova Marche per i successivi adempimenti di competenza.

III.Di trasmettere la presente determinazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale:

- Provincia di Macerata – Settore 9
- ASUR area vasta 3;
- Atac S.p.A.;
- AATO3 Centro Marche;
- Comune di Civitanova Marche Settore LL.PP. Servizio verde pubblico e strade Viabilità e segnaletica;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - p.f. Tutela del Territorio di Macerata;

IV.Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione;

V.Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VII.Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Data 28/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gestione del Territorio e Ambiente
CEROLINI FABIOLA

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della Responsabile del procedimento Arch. Fabiola Cerolini, concernente l'esclusione dalla Procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante il "PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 5, L.R. 34/92 "VAR 11 – ZONA D2.5 P1",proposto dal Comune di Civitanova Marche;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/2007;

VISTO l'art. 6 della Legge n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L. 190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che approva il presente provvedimento;

Per effetto di quanto sopra richiamato

DETERMINA

I.DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR 1647/2019,riguardante il "PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 5, L.R. 34/92 "VAR 11 – ZONA D2.5 P1",proposto dal Comune di Civitanova Marche, **STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS** con l'indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:

1) il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

2) riguardo alla interferenza con il Sito di Interesse Regionale del Basso Bacino del Fiume Chienti (SIR),si segnala che l'effettuazione di interventi edilizi che interferiscano con le matrici ambientali suolo e sottosuolo, potranno essere effettuati solo dopo averne accertato l'assenza di contaminazione;

3) riguardo alla interferenza con l'ambito prescrittivo del PTC "piane alluvionali" di cui all'art. 27.4 delle N.T.A, il progetto del Piano ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento dovrà prevedere, se esistenti, la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l'approvvigionamento

idrico non più utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto inquinamento;

4) sebbene non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, per il proseguo della procedura di approvazione della variante ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, è necessario che venga prevista una Prescrizione puntuale Nbn, con esplicitate le modifiche apportate alla normativa riguardo all'altezza massima (H), da riportare sia nell'art.5.1.1.6 delle NTA, che come sigla nell'elaborato grafico di PRG.

Si precisa che, qualora in sede di approvazione del Piano attuativo in Variante parziale al P.R.G. oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

II.Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Civitanova Marche per i successivi adempimenti di competenza;

III.Di trasmettere la presente determinazione al Soggetto Competente in materia Ambientale:

- ASUR area vasta 3;
- Atac S.p.A.;
- AATO3 Centro Marche;
- Comune di Civitanova Marche Settore LL.PP. Servizio verde pubblico e strade Viabilità e segnaletica;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - p.f. Tutela del Territorio di Macerata;
- Provincia di Macerata Settore Gestione del Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente.

IV.Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione;

V.Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII.Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

Gestione del Territorio e Ambiente
SCARPECCI MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.